



Università degli Studi di Messina

Struttura proponente	Rettorato
Struttura interessata all'esecuzione	Dipartimento di Giurisprudenza
Struttura interessata non esecutiva	Dipartimento Servizi Didattici e Alta Formazione

Proposta di deliberazione per il Senato Accademico

Oggetto: Convenzione per lo svolgimento anticipato di un semestre di tirocinio professionale forense tra l'Università degli Studi di Messina e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto.

Premesso:

- Che, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Messina, è istituito e attivato il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG-01);
- che l'art. 41 comma 6, lett. d), L. n 247/2012 (Nuova disciplina dell'Ordinamento della professione forense) prevede che gli studenti, regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del Diploma di laurea in Giurisprudenza, possano anticipare il tirocinio professionale per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea;
- che l'art. 5, D.M. 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense) disciplina le condizioni ed i requisiti per l'anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari;
- che l'art 40 della suddetta legge prevede che i Consigli dell'Ordine degli Avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le Università per la disciplina dei rapporti reciproci;
- che in considerazione di ciò, le parti hanno redatto una Convenzione, della durata di anni 5 a partire dalla data di sottoscrizione, in forza della quale lo studente in regola

con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea, può essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea purchè abbia ottenuto crediti nei settori scientifico disciplinari espressamente indicati nell'art. 1 della Convenzione medesima;

- che ai sensi dell'art. 2 della Convenzione, la domanda di iscrizione al registro dei praticanti è presentata al Consiglio dell'Ordine ed è altresì corredata da autocertificazione in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti e dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio;
- che il successivo art 3 disciplina le modalità di svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, i casi in cui lo studente può chiedere la sospensione del tirocinio e i casi in cui il tirocinio rimane privo di effetti prevedendo, in particolare, che devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno 12 ore settimanali;
- che a norma dell'art. 41, comma 11, della citata L. n. 247, il tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale;

Visti:

- lo Statuto d'Ateneo, emanato con D.R. n. 3429 del 30.12.2014, ed in particolare l'art. 38;
- il D.M. 17 marzo 2016, n.70 ("Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense");
- la Legge 31 dicembre 2012, n. 247 ("Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense");
- il testo della "Convenzione tra l'Università degli studi di Messina e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona, per lo svolgimento anticipato di un semestre di tirocinio professionale forense"

Considerato:

- che, al fine di migliorare l'accesso da parte degli studenti al mondo della pratica forense, è opportuno rendere effettiva la previsione di cui all'art. 41, comma 6, lettere a) e d) della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, nonché consentirne l'applicazione da parte delle Università e dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, anche mediante la stipula di apposite Convenzioni adottate ai sensi dell'art. 40 della medesima Legge;
- che è necessario acquisire la previa disponibilità del Dipartimento di Giurisprudenza allo svolgimento delle attività previste nell'Accordo;

Propone

di esprimere parere favorevole in ordine alla stipula della Convenzione tra l'Università degli studi di Messina e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona, per lo svolgimento anticipato di un semestre di tirocinio professionale forense, subordinatamente all'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza.

Allegato:

- 1) Testo della Convenzione;

Visti e attestati di legittimità

Attestato di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Avv. Francesco Bonanno, attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di deliberazione di cui sopra.

II DIRETTORE GENERALE
Avv. Francesco Bonanno